

CIRCOLARE DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

avente per oggetto “Obiettivi indicativi nazionali di consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili per il periodo 2003-2012 e misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire i medesimi obiettivi”, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della direttiva 2001/77/CE

1. Premessa

L’articolo 3, comma 2, della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, stabilisce che, entro il 27 ottobre 2002 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità. Tale relazione delinea inoltre le misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire tali obiettivi. Secondo la direttiva, nel fissare gli obiettivi sino al 2010¹ gli Stati membri:

- a) tengono conto dei valori di riferimento riportati nell’allegato alla direttiva stessa;
- b) provvedono affinché gli obiettivi siano compatibili con gli impegni nazionali assunti nell’ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Si ricorda che la stessa direttiva definisce il consumo di elettricità come la produzione nazionale di elettricità, compresa l’autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni.

2. Obiettivi indicativi nazionali

Nel processo di predisposizione della direttiva 2001/77/CE, l’individuazione dell’obiettivo indicativo comunitario di aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili al 2010, e conseguentemente dei valori di riferimento per ciascuno Stato membro, riportati nell’allegato, è stata effettuata sulla base del Libro bianco della Commissione sulle fonti energetiche rinnovabili².

In tale Libro bianco si sosteneva che “il ruolo degli Stati membri nell’attuazione del piano d’azione (del Libro Bianco comunitario, nds) è cruciale. Essi devono decidere i loro obiettivi specifici nell’ambito del quadro più generale ed elaborare le proprie strategie nazionali per conseguirli”. In effetti, l’Italia ha adempiuto a tali raccomandazioni predisponendo un proprio Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) con deliberazione n. 126 del 6 agosto 1999.

¹ In questo documento, per coerenza con la direttiva e con altri atti nazionali, si farà talora riferimento al 2010, oltre al periodo 2008-12: ciò discende, da un lato dal fatto che la direttiva prevede che siano stabiliti gli obiettivi per i dieci anni successivi; d’altro canto, la stessa direttiva fa riferimento al 2010 come orizzonte temporale entro il quale tener conto degli impegni nazionali per la riduzione delle emissioni di gas serra. Tuttavia, lo stesso protocollo di Kyoto stabilisce obiettivi da conseguire entro il 2008-2012

² Com(97) 599 def. del 26-11-1997: "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili - Libro Bianco per una strategia e un piano d’azione della Comunità"

La compatibilità con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto viene ora esaminata alla luce della evoluzione del negoziato internazionale per l'attuazione del protocollo di Kyoto e dei relativi provvedimenti adottati in Italia.

La legge 1 giugno 2002, n. 120, 'Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997' dispone tra l'altro che, al fine di individuare le politiche e le misure nazionali che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo, sia sottoposto al CIPE un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento e una relazione contenente lo stato di attuazione e la proposta di revisione della delibera CIPE n. 137/98 (linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra), con l'individuazione delle politiche e delle misure finalizzate:

- 1) al raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni mediante il miglioramento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale e un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;
- 2) all'aumento degli assorbimenti di gas serra conseguente ad attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e forestali, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del Protocollo di Kyoto;
- 3) alla piena utilizzazione dei meccanismi flessibili di *joint implementation* e *clean development* istituiti dal Protocollo di Kyoto;
- 4) all'accelerazione delle iniziative di ricerca e sperimentazione per l'introduzione dell'idrogeno quale combustibile nei sistemi energetico e dei trasporti nazionali, nonché per la realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, di impianti per l'utilizzazione del solare termico, di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia e di impianti per la produzione di energia dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas.

A dicembre 2002, il CIPE ha in effetti approvato la delibera "revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge 120/02)". Tale delibera prevede che, per il periodo 2008-2012, il contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra, derivante dalla produzione nazionale di elettricità da fonti rinnovabili, salga fino a 75 TWh, riconfermando sostanzialmente, dunque, gli obiettivi in precedenza individuati nel Libro bianco.

Ne consegue che gli obiettivi indicativi riportati nel Libro bianco italiano sono compatibili con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, conformemente al disposto della direttiva, di cui alla lettera b) della premessa.

Nel Libro bianco italiano sono stati individuati, per ciascuna fonte, gli obiettivi indicativi di diffusione al 2002, 2006 e 2008-2012. Per il settore elettrico, gli obiettivi, espressi in potenza e in energia elettrica, sono illustrati in Tab. I. Per completezza, la Tab. I riporta anche i valori consuntivi al 1997, anno di base considerato nel Libro bianco, e quelli del 2001³. Si segnala che la voce "Biomasse, biogas e rifiuti" include una previsione di contributo dei rifiuti, ivi inclusa la frazione non biodegradabile, che, al 2008-12, è previsto essere di 4 TWh.

³ Si tenga conto che i dati previsionali relativi all'idroelettrico fanno riferimento all'anno idrico tipo

Fonte/Tecnologia	1997	1997	2001	2001	2002	2002	2006	2006	2008/12	2008/12
	MWe	TWh	MWe	TWh	MWe	TWh	MWe	TWh	MWe	TWh
Idro > 10 MW	13942	33,47	14493	38,15	14300	34,32	14500	34,8	15000	36
Idro ? 10 MW	2187	8,12	2233	8,66	2400	8,88	2600	9,62	3000	11,1
Geotermia	559	3,9	573	4,5	650	4,78	700	5,14	800	5,9
Eolico	119	0,12	664	1,18	700	1,4	1400	2,8	2500	5
Solare	16	0,01	16	0,01	25	0,03	100	0,11	300	0,3
Biomasse, biogas e rifiuti	281	0,82	740	2,58	730	4,03	1300	7,3	3100	17,8
Totale	17104	46,44	18719	55,08	18805	53,44	20600	59,77	24700	76,1

Tab. I – Stato e previsioni di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fino al 2008-2012

Premesso ciò, per effettuare la valutazione degli obiettivi indicativi secondo le modalità previste dalla direttiva, e dunque in termini di “consumo di elettricità da rinnovabili in percento del consumo interno lordo”, sono necessarie alcune ipotesi sull’evoluzione del consumo interno lordo. Occorre, inoltre, tener conto del consumo di elettricità da fonti rinnovabili proveniente dalle importazioni.

Nel 2001, il fabbisogno lordo interno (consumi finali + perdite) di elettricità è stato pari a 305 TWh. Si ipotizza che esso cresca in media del 2% l’anno, evolvendo come riportato nella successiva tabella II⁴. Parimenti, si assume che la produzione nazionale di elettricità da fonti rinnovabili salga fino a 76 TWh nel 2012, con l’evoluzione, riportata nella medesima tabella, ipotizzata sulla base dei provvedimenti in atto nonché di quelli in discussione, di cui si dirà nel seguito.

Riguardo il contributo delle importazioni di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, occorre anticipare alcuni elementi di provvedimenti in essere, che saranno più diffusamente illustrato nel seguito.

In base al disposto dell’articolo 11 del decreto legislativo 79/99, i produttori e importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili hanno l’obbligo di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 79/99). La quota, calcolata sulla base della produzione e delle importazioni dell’anno precedente, è stata inizialmente fissata nel 2%. La regolamentazione dell’obbligo della quota minima è stata effettuata con il decreto ministeriale 11 novembre 1999, con il quale sono stati introdotti i certificati verdi; talune integrazioni sono state introdotte con il decreto ministeriale 18 marzo 2002.

Quest’ultimo atto, in particolare, fissa le modalità con le quali i soggetti che importano energia elettrica possono richiedere, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l’esenzione dall’obbligo della quota minima, corredando la richiesta dei seguenti documenti:

- a) dichiarazione dell’operatore estero dalla quale risultino la quantità di elettricità venduta e i dati identificativi degli impianti di produzione;
- b) dichiarazione, rilasciata dal gestore della rete del Paese ove è ubicato l’impianto di produzione, che attesti la provenienza da fonte rinnovabile dell’energia elettrica prodotta e che riporti i dati identificativi degli impianti di produzione. Qualora il gestore estero sia

⁴ Ipotesi ricavata dalla delibera CIPE “revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge 120/02)”

anche proprietario degli impianti di produzione, la dichiarazione deve essere prodotta dall'autorità designata ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della direttiva 96/92/CE o organismo pubblico equivalente.

Per il solo anno 2001, sono sufficienti i documenti di cui alle lettera b).

Sulla base di tali norme, sono pervenute al Gestore della rete di trasmissione nazionale (soggetto incaricato della gestione del meccanismo, nel seguito: Gestore della rete) documenti che attestano, per l'anno 2001, importazioni di elettricità da fonti rinnovabili per complessivi 21,4 TWh, sulla base di contratti che non consentono di asserire con certezza la quota di tali importazioni che, nei prossimi anni, manterrà il carattere di rinnovabilità. Non è dunque possibile, al momento, prevedere con precisione la quota di elettricità importata che, nei prossimi dieci anni, sarà prodotta da impianti a fonti rinnovabili. Certamente le importazioni complessive di elettricità sono previste in aumento, dai 49 TWh del 2001 a circa 60 TWh nell'arco di un decennio. Ciò nonostante, si assume prudenzialmente che solo circa il 50% delle attuali importazioni da fonti rinnovabili restino tali, fornendo un contributo di circa 12 TWh, costante nel periodo.

Con tali ipotesi, gli obiettivi indicativi annuali di consumo di elettricità da rinnovabili per il decennio 2003-2012, espressi in percentuale del consumo lordo, sono riportati in Tab. II.

Detti obiettivi indicativi sono coerenti con le indicazioni dell'allegato alla direttiva, e dunque il disposto della direttiva medesima, di cui al punto a) della premessa, è soddisfatto.

Nel caso in cui le ipotesi che hanno condotto alla definizione dei suddetti obiettivi non dovessero verificarsi, si richiama il contenuto della nota 1 dell'allegato alla direttiva, ove si legge che "l'Italia dichiara che il 22 % potrebbe essere una cifra realistica, nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 340 TWh. Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, l'Italia muove dall'ipotesi che la produzione interna lorda di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà nel 2010 fino a 76 TWh, cifra che comprende anche l'apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti. Al riguardo si rilevi che la capacità di conseguire l'obiettivo indicativo enunciato nell'allegato dipende, tra l'altro, dal livello effettivo della domanda interna di energia elettrica nel 2010"⁵.

Si sottolinea ancora il carattere indicativo degli obiettivi testé delineati, anche in considerazione di talune incertezze riguardo al potenziale nazionale effettivamente sfruttabile di talune fonti. Ci si riferisce, in particolare, alle biomasse. Secondo il Libro bianco della Commissione del 1997, le biomasse dovrebbero fornire un contributo di 230 Mtep al 2010; il Libro bianco italiano attribuisce a biomasse, biogas e rifiuti una produzione di elettricità di 17,8 TWh al 2008-2012, dei quali 8 TWh da biomasse. L'esperienza sta dimostrando quanto i suddetti obiettivi siano ardui da conseguire. A titolo di esempio, si riportano taluni dati riferiti a un impianto di circa 20 MW di potenza elettrica netta, realizzato con le tecnologie attualmente disponibili e operante in una tipica zona agricola italiana.

- Produzione attesa: 0,14 TWh;
- Fabbisogno annuo biomassa: 200.000 t;
- Territorio da destinare alla produzione e raccolta della biomassa (nell'ipotesi di alimentazione mista da coltivazioni dedicate e scarti di manutenzione e gestione): 80.000 ettari

⁵ Si osserva che l'anno 2001 è il primo per il quale è disponibile la certificazione di rinnovabilità per le importazioni di elettricità, e dunque il relativo potenziale contributo non era ancora noto in fase di predisposizione della direttiva

- Movimentazione biomassa: di 15 autoarticolati, ciascuno dei quali effettua ogni giorno, per 220 giorni l'anno, 3 conferimenti da 200 t.
- Area direttamente impegnata dall'impianto, incluse sezioni di trattamento e lo stoccaggio della biomassa, e dei sistemi di sicurezza, circa 22 ettari.

Si tratta, con tutta evidenza, di valori cospicui, che introducono la necessità di realizzare filiere sufficienti a raggiungere i citati obiettivi e, conseguentemente, richiedono uno sforzo di organizzazione del settore agroforestale, particolarmente significativo nel contesto italiano, caratterizzato da una forte frammentazione delle proprietà dei suoli agricoli. Detto sforzo potrebbe dare i risultati rilevanti sopra ipotizzati in tempi superiori a dieci anni.

Anno	Consumo lordo di elettricità (TWh)	Produzione interna da fonti rinnovabili (TWh)	Importazioni da fonti rinnovabili (TWh)	Consumo di elettricità da rinnovabili (% del consumo lordo)
2003	317	55	12	21,1
2004	324	56	12	21,0
2005	330	57	12	21,0
2006	337	59	12	21,1
2007	343	61,5	12	21,4
2008	350	63,5	12	21,6
2009	357	66,5	12	22,0
2010	364	70	12	22,5
2011	372	73	12	22,8
2012	379	76	12	23,2

Tabella II – Obiettivi indicativi di consumo di elettricità da fonti rinnovabili per il decennio 2003-2012

Si rimarca ancora, comunque, che la capacità di conseguire gli obiettivi indicativi sopra riportati dipende, oltre che dalle già accennate problematiche, anche dall'effettivo sviluppo del consumo interno lordo di elettricità. I valori di detto parametro riportati in tabella sono da intendersi come meramente presuntivi, e finalizzati al solo calcolo degli obiettivi di consumo di elettricità da fonti rinnovabili secondo le modalità previste dalla direttiva.

Parimenti, è da ricordare la dipendenza della produzione di elettricità da idroelettrico ed eolico dalle condizioni climatiche, circostanza che potrebbe provocare sensibili di scostamenti dei valori annuali effettivi dai valori indicativi sopra riportati.

3. Misure adottate o previste

3.1 Misure adottate: incentivi economici e relativo meccanismo di funzionamento

In Italia, l'avvio di politiche per un rinnovato impulso alla diffusione delle fonti rinnovabili risale, agli inizi degli anni '80, con la predisposizione del piano energetico del 1981 e con la legge 382/82. Iniziative più incisive si ebbero in attuazione del piano energetico del 1988, con le leggi 9/91 e 10/91 e, soprattutto, con il connesso provvedimento Cip 6/92, il quale ha fornito un notevole

impulso alla diffusione delle rinnovabili, in quanto la potenza degli impianti a fonti rinnovabili realizzati o in fase di realizzazione nell'ambito di tale strumento è stimata in circa 2500 MW. La gestione del provvedimento ha tuttavia manifestato anche seri limiti, circostanza che ha condotto a limitare la concessione degli incentivi solo alle iniziative proposte sino a tutto il 30 giugno 1995.

Il nuovo strumento di incentivazione della produzione di elettricità da rinnovabili è stato definito con il decreto legislativo 79/99 di recepimento della direttiva europea sul mercato interno dell'energia elettrica, nonché da talune disposizioni attuative. Con questo decreto legislativo, il settore elettrico è stato avviato a una profonda ristrutturazione, basata sui principi della competizione e del libero mercato, nel rispetto degli indirizzi di politica energetica.

Coerentemente, è stato introdotto un criterio di incentivazione alle fonti rinnovabili basato su criteri di mercato: esso consiste nell'obbligo, a carico dei grandi produttori e importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 79/99). La quota è calcolata sulla base della produzione e delle importazioni dell'anno precedente, decurtate dell'elettricità prodotta in cogenerazione, degli autoconsumi di centrale, delle esportazioni, con una "franchigia" di 100 GWh. La quota è stata inizialmente fissata nel 2%, ed è suscettibile di successivi incrementi. La regolamentazione dell'obbligo della quota minima è stata effettuata con il decreto ministeriale 11 novembre 1999, con il quale sono stati introdotti i certificati verdi. Taluni emendamenti e modificazioni sono state introdotte con il decreto ministeriale 18 marzo 2002. Si descrive nel seguito la logica del nuovo meccanismo di incentivazione che, si ribadisce, è operativa per gli impianti entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999.

L'elettricità prodotta viene immessa in rete e partecipa al mercato elettrico, godendo della precedenza nel dispacciamento⁶. In aggiunta, il Gestore della rete rilascia al produttore, su richiesta e previo riconoscimento all'impianto della qualifica di "impianto alimentato da fonte rinnovabile", i certificati verdi, che costituiscono lo strumento con il quale i soggetti sottoposti all'obbligo della quota minima devono dimostrare di avervi adempiuto. I certificati verdi sono commerciabili in un mercato parallelo svincolato da quello dell'elettricità, sia nell'ambito dell'apposita sede di contrattazione costituita presso la società Gestore del mercato, sia mediante contrattazione tra i soggetti detentori degli stessi ed i produttori e importatori soggetti all'obbligo. Allo scopo di fornire agli operatori indicazioni utili ai fini della valutazione del possibile prezzo di collocamento dei loro certificati verdi, si è stabilito che gli impianti Cip 6/92 entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 hanno diritto ai certificati verdi: essi però sono di proprietà del Gestore della rete, che li immette sul mercato a un prezzo fisso, determinato in base alla differenza tra la l'onere di acquisto della relativa elettricità (quando viene riconosciuta anche la quota incentivante delle tariffe Cip 6/92) e i proventi della vendita della medesima elettricità.

Per i soggetti inadempienti sono stabilite sanzioni consistenti nella limitazione dell'accesso al mercato complessivo dell'energia elettrica.

La trasparenza del sistema è assicurata da comunicazioni periodiche del Gestore della rete, il quale rende noti i dati disponibili, relativi all'entità della domanda di certificati verdi (corrispondente alla quota minima) e dell'offerta, sia di certificati verdi di impianti non Cip 6/92, sia dei certificati verdi in suo possesso: di questi ultimi viene altresì reso noto il presunto prezzo di collocamento sul mercato.

Poiché il meccanismo è finalizzato, tra l'altro, a conseguire l'obiettivo della quota minima al più

⁶ In previsione dell'avvio del mercato dell'energia elettrica, al cui interno viene accordata alle fonti rinnovabili la precedenza nel dispacciamento, il Gestore della rete ha predisposto sia il regolamento del mercato, sia le regole di dispacciamento: il primo documento indica le modalità per la precedenza nel dispacciamento e regola il funzionamento dei certificati verdi. Il secondo documento stabilisce, tra l'altro, talune esenzioni a vantaggio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, in particolare qualora non siano programmabili

basso costo per i consumatori di elettricità, vi è competizione non solo tra gli operatori, ma anche tra le diverse tecnologie di sfruttamento delle fonti rinnovabili: ci si attende, dunque, che siano realizzati impianti a partire dalle tecnologie meno distanti dalla competitività. Tuttavia, sono operativi taluni strumenti a sostegno delle tecnologie più costose: tra essi si richiamano i programmi di diverse regioni per incentivi in conto capitale, nonché alcune iniziative governative, come quella a sostegno della diffusione del fotovoltaico integrato nelle strutture edilizie.

Il Gestore della rete, da parte sua, ha provveduto ad attivare ogni aspetto necessario a garantire il funzionamento del meccanismo. Oltre alle citate comunicazioni periodiche sulla domanda, offerta e prezzo di collocamento dei propri certificati verdi, tale organismo ha codificato la procedura per la preventiva qualificazione degli impianti come impianti alimentati a fonti rinnovabili. La procedura regola il rilascio della qualifica nei casi di impianti già in esercizio, di impianti non ancora in esercizio e di impianti termoelettrici che effettuano co-combustione di combustibili non rinnovabili e di combustibili derivati da fonti rinnovabili.

Il Gestore della rete ha altresì organizzato le procedure per il rilascio dei certificati verdi, sia per gli impianti già in esercizio – sulla base della produzione registrata nell'anno precedente – sia per gli impianti non ancora in esercizio: in questo secondo caso, il produttore, oltre a fornire dati attendibili sulla produzione attesa, è tenuto a dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie alla costruzione dell'impianto e, inoltre, fornire garanzie a favore dello stesso Gestore della rete, in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio, o in termini economici, commisuratamente al costo di un uguale ammontare dei certificati verdi.

In entrambi i casi, sono previsti meccanismi di compensazione nel caso in cui la produzione energetica effettiva si discostasse da quella utilizzata per il rilascio dei certificati verdi.

Riguardo al funzionamento del mercato dei certificati verdi, il Gestore della rete mantiene traccia delle emissioni di certificati verdi e delle relative transazioni servendosi di un sistema informatico dedicato. Infatti, il numero di certificati verdi di cui ciascun operatore è in possesso viene memorizzato nel rispettivo "*conto proprietà*", un "portafoglio elettronico" residente sul sistema informatico del Gestore. A ciascun *conto proprietà* è associato un codice identificativo univoco. Il *conto proprietà* viene attivato dal Gestore: a) a favore dei produttori che esercitano impianti qualificati, all'atto della prima emissione di certificati verdi; b) a favore di produttori soggetti all'obbligo, all'atto della ricezione dell'autocertificazione relativa alla produzione e all'importazione di energia proveniente da fonti non rinnovabili; c) a favore dei soggetti che intendono effettuare trading di certificati verdi, su richiesta degli operatori stessi

3.2 Misure adottate: definizione del quadro delle competenze

I principali temi di natura regolamentare, peraltro oggetto della direttiva, riguardano le procedure autorizzative e il collegamento alla rete elettrica.

Riguardo alle procedure autorizzative, fa gioco la natura diffusa delle fonti rinnovabili e il fatto che i relativi impianti, di taglia contenuta, devono necessariamente essere distribuiti sul territorio. Ciò ha indotto ad adottare, nell'ambito di un più generale processo di decentramento, un ampio ricorso alla attribuzione di funzioni amministrative a Regioni ed Enti locali ai fini della concessione delle autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti.

Già la legge 10/91, tuttavia, stabilisce che l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.

La legge 9/91, inoltre, prevedeva che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fosse liberalizzata e che i soggetti che intendono realizzare tali impianti dovessero effettuare solo una comunicazione (fermo restando la necessità di ottenere le autorizzazioni di natura edilizia, ambientale, paesistica).

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, viene demandato alle Regioni il compito di stabilire se talune tipologie impiantistiche interessanti le fonti rinnovabili (ad esempio, impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, impianti eolici, impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, derivazione ed opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo) richiedono, per le loro caratteristiche e sulla base di fissati elementi di valutazione, lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale. Lo svolgimento di tale procedura è invece sempre previsto quando gli impianti ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette.

In effetti, le Regioni hanno adottato i provvedimenti di attuazione delle succitate norme, prevedendo talora lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale, tal'altra lo svolgimento di una procedura semplificata denominata screening.

Con il decreto legislativo 112/98 è stata più compiutamente effettuata la ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali. In base a tale provvedimento allo Stato compete l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale. Alle Regioni sono delegate le funzioni amministrative in tema di energia ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili. Agli Enti locali sono attribuite le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionali. Sono attribuite in particolare alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

La legge costituzionale 3/01 ha ulteriormente potenziato il ruolo delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, stabilendo che tali temi sono materia di legislazione concorrente, vale a dire che spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

A riguardo, è stato recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge di riforma e riordino del settore energetico, con il quale sono meglio precisati i termini fissati dalla predetta legge costituzionale. Il disegno di legge, attualmente all'esame del Parlamento, contiene anche disposizioni notevoli per le fonti rinnovabili: trattandosi di un provvedimento non ancora in vigore, se ne riferisce nel paragrafo relativo alle misure previste.

3.3 Misure adottate: il collegamento alla rete

L'articolo 3 del decreto legislativo 79/99 stabilisce che il Gestore della rete, cui compete la gestione della rete di trasmissione, ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione medesima tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le necessarie regole tecniche e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'articolo 9 dello stesso decreto legislativo pone analogo obbligo a carico delle imprese distributrici.

In attuazione di dette norme, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emesso la delibera n. 50/02 "Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi"⁷. Con tale provvedimento è stato avviato un processo di ridefinizione delle regole per il collegamento alla rete sia di utenti che

⁷ In precedenza, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la delibera 224/00, ha anche definito le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW

di impianti. Più precisamente, il documento prevede che, entro tempi prefissati, i gestori delle reti pubblichino le modalità e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione, con le quali vengano stabilite, tra l'altro, quali sono le parti degli impianti di connessione da considerare di pertinenza del soggetto che si collega e quali sono le parti da considerare di pertinenza del gestore di rete: per talune tipologie di queste ultime si prevede che siano successivamente determinate le condizioni perché le relative opere possano essere realizzate direttamente dal soggetto richiedente la connessione. In ogni caso, gli oneri di collegamento alla rete sono a carico dei soggetti che la richiedono.

3.4 Misure previste

Il Parlamento e il Governo attualmente in carica hanno manifestato l'intendimento di un realistico sostegno alle fonti rinnovabili, attraverso i seguenti principali atti:

A. art. 39 dalla legge 39/02 (Legge comunitaria 2001)

Con tale norma si delega il Governo a emanare, entro il settembre 2003, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva 2001/77/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare gli obiettivi indicativi di consumo futuro di elettricità da fonti rinnovabili di energia sulla base di previsioni realistiche, economicamente compatibili con lo sviluppo del Paese;

b) prevedere che gli obiettivi di cui alla lettera a) siano conseguiti mediante produzione di elettricità da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero importazione di elettricità da fonti rinnovabili esclusivamente da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano;

c) assicurare che i regimi di sostegno siano compatibili con i principi di mercato dell'elettricità e basati su meccanismi che favoriscano la competizione e la riduzione dei costi;

d) attuare una semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti, nel rispetto delle competenze di Stato, regioni ed enti locali;

e) includere, tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, i rifiuti, ivi compresa la frazione non biodegradabile;

f) prevedere che dall'applicazione delle disposizioni dello stesso articolo 43 non derivino nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

B. il Documento di programmazione economica e finanziaria per il periodo 2003-2006 prevede che, "l'obiettivo di creare un adeguato margine di sicurezza tra offerta e domanda di energia elettrica sarà perseguito, *per quanto concerne la diversificazione delle fonti, sviluppando l'utilizzo di quelle rinnovabili...*".

C. la già richiamata legge 120/02, di ratifica ed esecuzione del protocollo di Kyoto dispone tra l'altro che, al fine di individuare le politiche e le misure nazionali che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo, la revisione della delibera CIPE n. 137/98 dovrà prevedere *un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, ivi inclusa la realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia e di impianti per la produzione di energia dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas*. Si è riferito in precedenza dei contenuti della delibera del CIPE per quanto attiene agli aspetti connessi alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

D. Il disegno di legge di riforma e riordino del settore energetico recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri indica, tra gli obiettivi generali di politica energetica, *l'incremento dell'uso delle fonti rinnovabili*, assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse e

assegnando la preferenza a quelle di minor impatto ambientale e territoriale. In attuazione delle disposizioni del titolo V della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 3/01, sono precisati, per il settore energetico, i compiti e le funzioni amministrative esercitate dallo Stato. In particolare, si prevede che compete allo Stato la fissazione degli obiettivi minimi nazionali in materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico e la quantificazione della quota minima obbligatoria di elettricità da fonti rinnovabili. Il disegno di legge reca inoltre uno specifico articolo per la promozione dell'elettricità da fonti rinnovabili: esso prevede che, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 2012, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi del decreto legislativo 79/99, è incrementata, in ogni anno, di 0,35 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione italiana. Sono inoltre introdotte sanzioni pecuniarie per gli inadempienti, pari a 1,5 volte la somma necessaria per l'acquisto di certificati verdi in quantità pari all'entità dell'inadempienza.

Si valuta che, per solo effetto delle disposizioni relative all'incremento della quota minima, la produzione nazionale di elettricità da fonti rinnovabili dovrebbe accrescersi fino a circa 70 TWh (incluso il contributo dei rifiuti) al 2012.

Il Ministro delle attività produttive

Roma,

La presente circolare verrà pubblicata sul bollettino del Ministero delle attività produttive